



## IL PIANO DEL CONSUMATORE normativa, procedimento e ruolo dell'OCC



**Marco Carbone**  
*Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma*



## PIANO DEL CONSUMATORE

(24 art. L. 3/2012, 266 art. L.F., 391 art. C.C)

art. 7 presupposti ammissibilità

art. 8 contenuto del piano

art. 9 modalità e tempi di deposito della proposta

art. 12 bis procedimento di omologazione

Con il Piano del Consumatore (dal 1.9.2021 Procedura di ristrutturazione dei debiti) il debitore persona fisica propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti e indica al Giudice tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento

## OBIETTIVO DEL DEBITORE

Esdebitazione (il c.d. fresh start o second chance) cioè la liberazione dai creditori di tutti i debiti residui non soddisfatti.



## DEFINIZIONI

### **CONSUMATORE** (art. 6, comma 2, lettera b):

è il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

### **SOVRAINDEBITAMENTO** (art. 6, comma 2, lettera a):

è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.




## I PROTAGONISTI DELLA PROCEDURA

- Debitore sovraindebitato
- Commercialista e legale del debitore
- Organismo di Composizione della Crisi
- Referente dell'Organismo
- Gestore della Crisi
- Ausiliario del gestore della crisi
- Giudice Delegato
- Creditori



# IL DEBITORE





## **% INDEBITATI SU POPOLAZIONE ATTIVA MAGGIORENNE** (Rapporto de «Il Sole 24 Ore» del 18 novembre 2019)

### I peggiori:

1. Cagliari 49,1%
2. Livorno 49%
3. La Spezia 48,8%
4. Lodi 48,5%
5. Massa Carrara 48,4%
6. Varese 47,8%

### I migliori:

107. Bolzano 18,5%
106. Trento 21,9%
105. Sondrio 28,2%



## INDICE DI RISCHIO FINANZIARIO

(rapporto tra reddito medio annuo e rata media annua da rimborsare)

Il debito viene considerato sostenibile se il reddito è pari ad almeno tre volte il valore della rata.

Più è alto il rapporto e minore è il rischio finanziario

### I migliori:

1. Trieste 5,42%
5. Genova 4,88%
6. Torino 4,87%
7. Bologna 4,86%
8. Milano 4,85%
36. Roma 4,20%

### I peggiori:

- 105 Agrigento 2,78%
104. Salerno 2,79%
103. Ragusa 2,81%



## **IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO: Attivo, Passivo, Differito e Insolvente**





## DEBITORE ATTIVO

Soggetto che ha avuto facilità di accesso al credito ottenendo carte revolving, prestiti e finanziamenti, etc, non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e che:

- gestisce non correttamente il proprio reddito
- ha una propensione esagerata al consumo rispetto alle proprie capacità patrimoniali
- sovrastima le proprie risorse presenti e future
- sottostima gli oneri da sostenere per i rimborsi



## MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE ATTIVO

Difficile o quasi impossibile, atteso che il consumatore ha colposamente determinato il proprio indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.



## DEBITORE PASSIVO

L'indebitamento non è determinato da dinamiche intrinseche, ma è legato a fattori esterni imprevedibili e non dipendenti dalla sua volontà, quali:

- fattori traumatici
- fattori congiunturali

come per esempio: abbassamento del salario, precarizzazione del lavoro, cassa integrazione, lavoro interinale, perdita del lavoro, separazione, divorzio, malattia.



## MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE PASSIVO

il debitore passivo riesce facilmente a dimostrare in questi casi che quando ha assunto le obbligazioni aveva la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.



## DEBITORE DIFFERITO

È una forma di sovraindebitamento collegato ad un evento futuro:

- famiglia a cui improvvisamente viene a mancare il reddito di uno dei componenti per la perdita del lavoro o di altri soggetti sui quali aveva fatto affidamento;
- figli adulti che, a seguito del divorzio, ritornino a vivere con i genitori, appesantendo il bilancio familiare.



## MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE DIFFERITO

La dimostrazione del requisito di meritevolezza, vista l'estrema eterogeneità delle cause che possono portare a questa forma di indebitamento, andrà individuata caso per caso.



## DEBITORE INSOLVENTE

Soggetto che pone in essere atti volontari ed intenzionali (quindi dolosi) ricorrendo in maniera fraudolenta al credito, con la premeditata e deliberata intenzione di non rispettare i propri impegni economici, che mai potrà rispettare il requisito della meritevolezza.



## ART. 4 CODICE DELLA CRISI: DOVERI DEL DEBITORE

- comportarsi secondo buona fede e correttezza
- illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente
- gestire il patrimonio durante la Procedura nell'interesse prioritario dei creditori



## L'IMPORTANZA DELL'ADVISOR PER IL SUCCESSO DELLA PROCEDURA





## LE ATTIVITA' DELL'ADVISOR

(è il debitore/advisor che presenta al Gestore il piano)

1. fa «confessare» il debitore per individuazione attivo reale
2. verifica il ricorso alle Procedure da sovraindebitamento 5 anni ante
3. verifica presenza del requisito di meritevolezza: diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e ricorso al credito proporzionato alle capacità di restituzione
4. esamina regolamento OCC
5. verifica esistenza di eventuali linee guida del Tribunale
6. circolarizza debiti e crediti
7. esamina e verifica i debiti (importi, garanzie, privilegi, interessi)



8. *esamina contenzioso civile/fiscale e ricostruisce la posizione fiscale*
9. *esamina gli atti di disposizione del debitore nei 5 anni precedenti*
10. *verifica spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia*
11. *analizza cause indebitamento e diligenza ad assumere le obbligazioni*
12. *individua le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni*
13. *individua il periodo di insorgenza dell'insolvenza*
14. *verifica l'ipotesi di liquidazione beni*
15. *analizza la solvibilità degli eventuali garanti*



16. elabora il piano ed il progetto di distribuzione somme ai creditori

17. predispone gli allegati del piano:

- Visure immobiliari
- Visure Pra
- Visure protesti
- Visure CCIAA
- Elenco creditori con indirizzi anche email/pec/telefoni
- Elenco mutui e finanziamenti
- Dichiarazioni fiscali ultimi 3 anni
- Certificati: stato famiglia, matrimonio, residenza, carichi pendenti



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



Organismo  
di Composizione  
della Crisi da  
Sovraindebitamento

## L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (Ordinanza Cassazione 6<sup>^</sup>sez.civile 19740/2017)





## **OCC CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

- n. 147 Associazione OCC Commercialisti Reggio, Piacenza, Parma, Modena  
n. 199 Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

## **COMPETENZA TERRITORIALE TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Albinea - Bagnolo in Piano - Baiso - Bibbiano - Busana - Cadelbosco di  
Sopra - Campagnola Emilia - Campegine - Canossa - Carpineti -  
Casalgrande - Casina - Castellarano - Castelnovo di Sotto - Castelnovo ne'  
Monti - Cavriago - Collagna - Correggio - Fabbrico - Gattatico - Ligonchio  
- Montecchio Emilia - Poviglio - Quattro Castella - Ramiseto - Reggio  
Emilia - Rio Saliceto - Rolo - Rubiera - San Martino in Rio - San Polo  
d'Enza - Sant'Ilario d'Enza - Scandiano - Toano - Vetto - Vezzano sul  
Crostolo - Viano - Villa Minozzo - Boretto - Brescello - Gualtieri -  
Guastalla - Luzzara - Novellara - Reggiolo - Guastalla Boretto



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



Organismo  
di Composizione  
della Crisi da  
Sovraindebitamento

## IL REFERENTE





***Il Referente (Laico o iscritto all'Ordine) è la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori***

Nel corso della Procedura:

1. sottopone al debitore il preventivo dei costi della Procedura
2. nomina/sostituisce il Gestore della Crisi
3. interloquisce con Debitore, Gestore, Giudice, Tribunale, Associazioni
4. monitora l'attività del Gestore e del Debitore
5. propone, nel caso, al Giudice il nominativo del Liquidatore dei beni
6. incassa il compenso e lo redistribuisce in percentuale al Gestore



# IL GESTORE DELLA CRISI





## REQUISITI DEL GESTORE DELLA CRISI

### non iscritti a Ordini/Collegi:

1. laurea magistrale in materie economico giuridiche;
2. partecipazioni a corsi specialistici di durata non inferiore a 200 ore
3. tirocinio 6 mesi c/o OCC, curatori, commissari, delegati alle vendite

### iscritti Ordini/Collegi:

partecipazione a corsi di durata non inferiore a 40 ore (sino al 28.1.2018 erano esonerati curatori, commissari o delegati vendite)

Obbligo aggiornamento biennale di 40 ore (anche per iscritto 200 ore)

Esperto Contabile (sezione B) solo se in possesso di laurea magistrale

Il Gestore OCC sezione A può essere iscritto in più Organismi

Il Gestore OCC sezione B può iscriversi in esclusiva in un solo Organismo (comuni, provincie, città metropolitane, regioni, università pubbliche)



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore all'atto dell'accettazione dell'incarico dichiara:

1. di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione da rapporti di natura personale o patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza;
2. non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore/consumatore o di aver partecipato ad organi di amministrazione o controllo dello stesso;



3. non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o amministratore della società o dell'ente oppure della società controllante, controllata o soggetta a comune controllo;
4. non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o di consulenza continuativa o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza



## IL GESTORE IDEALE

- competenza a prescindere dall'obbligo di aggiornamento
- assenza di pregiudizi nei confronti del debitore
- diligenza e sollecitudine a prescindere dal valore e dal compenso
- cortesia, rispetto, puntualità e tempestività nei confronti di tutti
- capacità di ascolto ed empatia con il debitore
- esegue personalmente la prestazione (obbligo di legge)
- relaziona periodicamente sullo stato della Procedura
- risponde alle comunicazioni del Referente o della segreteria
- scrive evitando errori grammaticali e ortografici (verbi, punteggiatura, accenti, apostrofi, maiuscole), utilizzo termini latini/anglofoni)
- applica le 6 regole che insegnano ai bimbi in prima elementare: salutare, sorridere, rispettare, ascoltare, ringraziare e condividere



## VADEMECUM DEL GESTORE DELLA CRISI

1. riceve atto di nomina via Pec dal Referente
2. comunica l'accettazione dell'incarico via Pec al Referente e sottoscrive la dichiarazione di indipendenza e imparzialità
3. verifica i presupposti di ammissibilità (consumatore, residenza, no ricorso a Procedure nei 5 anni precedenti)
4. convoca il debitore per l'audizione e per la consegna dei documenti;



5. in sede di audizione/convocazione chiede al debitore:

- a) documento di identità e tessera sanitaria
- b) stato civile e composizione del nucleo familiare
- c) reddito percepito ultimo anno o richiesta di reddito di cittadinanza
- d) se vi sono altri familiari del Suo nucleo che percepiscono redditi
- e) cause del sovraindebitamento
- f) indicazione dei creditori e di eventuali debitori
- g) eventuali donazioni a terzi o cessioni immobili degli ultimi 5 anni
- h) documentazione a supporto delle spese mensili sostenute ultimi 2 anni (ricevute locazioni, condominiali, utenze)
- i) estratti conti correnti e depositi titoli ultimi 5 anni
- j) decreti ingiuntivi, atti di precetto, verbali pignoramento
- k) visure catastali



## 6. esegue visure e presenta istanza per accesso banche dati

- Agenzia Entrate Riscossione (certificato dei carichi pendenti, estratti di ruolo, certificato regolarità fiscale DURF)
- Conservatoria (ipotecarie e catastali, quotazioni OMI)
- Pubblico Registro Automobilistico
- Registro Imprese (camerale, storica e protesti)
- Tribunale (protesti, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, casellario giudiziale civile e penale)
- Comune (ufficio tributi per imu/tasi/n.u., residenza, stato famiglia, matrimonio)
- Banca d'Italia (centrale rischi e allarme)
- Inps e Inail (cassetto previdenziale)



7. scrive ai creditori richiedendo precisazione credito

8. relaziona al Referente sull'attività svolta e da svolgere

9. consegna la relazione particolareggiata, per il deposito in Tribunale tramite legale, unitamente a: elenco creditori con somme dovute, elenco beni, elenco atti di disposizione degli ultimi 5 anni, dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni, certificato di stato di famiglia, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, visure

(oppure)

rilascia attestazione negativa (no meritevolezza, no fattibilità, no ragionevole durata, documentazione che non ha consentito di ricostruire la situazione economica e patrimoniale ex art. 7 c. 2 lettera d)



10. si accerta dell'avvenuto deposito da parte del legale

11. entro 3 giorni dal deposito in Tribunale del piano invia (*Gestore/OCC*) la proposta via Pec all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale (a tutti i creditori)

11. distrugge, al termine della Procedura i documenti acquisiti a seguito dell'accesso alle banche dati, ex art. 15 c. 11 L. 3/2012 e rilascia all'OCC autocertificazione della distruzione documenti



## CONTENUTO DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

1. riferimenti nomina (*Gestore* no consulente del debitore, ODCEC e non Ordine o Collegio), possesso requisiti, assenza incompatibilità;
2. dati anagrafici del debitore;
3. cause indebitamento (ricostruzione storica ed evento shock);
4. situazione debitoria;
5. diligenza ad assumere le obbligazioni;
6. ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte;
7. resoconto sulla solvibilità del debitore degli ultimi 5 anni;



8. verifica presenza o assenza atti impugnati dai creditori;
9. verifica presenza o assenza di atti in frode ai creditori;
10. stima patrimonio del debitore e indaga su garanti
11. attesta veridicità, completezza e attendibilità documentazione;
12. esprime un giudizio su meritevolezza del debitore (comportamento diligente, prudente e accorto);
13. giudica la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
14. verifica la sottoscrizione della proposta da parte dei garanti;
15. espone la proposta, % soddisfazione a favore dei creditori, attesta la fattibilità e ragionevole durata del piano (vita media uomini e donne, condizione lavorativa e situazione familiare)



# IL GIUDICE





### Il Giudice:

1. fissa l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del piano
2. verifica la fattibilità del piano
3. risolve eventuali contestazioni anche in merito all'ammontare dei crediti
4. verifica che il consumatore non abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali
5. omologa il piano, dispone le forme di pubblicità (in caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati il decreto deve essere trascritto dall'OCC/Gestore)
6. eventualmente nomina il liquidatore dei beni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 L.F. (nominativo su proposta dell'OCC ex art. 13)
7. venduti i beni, ordina la cancellazione della trascrizione, delle iscrizioni, etc

Al termine dell'esecuzione del piano il sovraindebitato ottiene l'esdebitazione.



# L'AUSILIARIO DEL GESTORE





# I CREDITORI





## I DOVERI DEI CREDITORI EX ART. 4 DEL CODICE DELLA CRISI

- collaborare lealmente con il debitore e con i soggetti della Procedura
- rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite



# GLI INSUCCESSI





## MASSIMARIO MANCATE OMOLOGHE

**«il proposto piano, in uno alla relazione particolareggiata dell'OCC di suo necessario corredo, risulta affetto da plurime carenze ed incongruenze che ne precludono l'omologazione»**

- il giudizio di fattibilità appare astratto e carente nelle motivazioni
- ricorso presentato senza il patrocinio di un legale;
- assenza dell'elenco dettagliato dei beni del debitore;
- mancata verifica delle spese necessarie al sostentamento della famiglia;
- mancata prova documentale delle spese improvvise e imprevedibili sostenute dal debitore;
- assenza degli elementi informativi sulla capacità finanziaria dei garanti, suoi mezzi finanziari con cui il garante farà fronte ai debiti del consumatore e mancata sottoscrizione del piano da parte degli stessi;



- superficialità del *Gestore* nel non aver compiuto le necessarie e dovute indagini a supporto del giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione;
- assenza indicazioni su diligenza del debitore nel contrarre il debito;
- carenza informativa riguardo al momento genetico delle obbligazioni che non consente di verificare se il ricorrente abbia contratto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere
- mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- assenza di adeguato giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni del debitore



- carenza accertamento cause del sovraindebitamento ma mera esposizione di quanto riferito dal debitore (autocertificazione);
- assenza giudizio su completezza e attendibilità della documentazione a supporto della domanda;
- assenza autonoma valutazione dell'attivo ma mero recepimento di valutazioni operate da terzi;
- carenza informativa del momento genetico delle obbligazioni, tale da impedire di verificare se il debitore abbia effettivamente contratto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;



# “il rispetto, pretende rispetto”

Giorgio Luchetta  
(filosofo di Serra San Quirico)